

BStGer RP.2016.29 vom 15. Juli 2016

Bundesstrafgericht, 2016-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RP.2016.29

FR: TPF RP.2016.29 du 15 juillet 2016

IT: TPF RP.2016.29 del 15 luglio 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Erwägungen

E. 1

La presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata (v. art. 33a cpv. 2 PA in relazione con gli art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP). L'italiano è del resto la lingua del ricorrente, fatto attestato dalle risposte da lui fornite nel formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 3.1), per cui non vi è nessuna ragione di derogare alla regola di cui all'art. 33a cpv. 2 PA.

E. 2.1

Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 2.2

Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

E. 2.3

L'obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; ALFRED BÜHLER, *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, in *AJP* 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell'ambito delle procedure di ricorso davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell'esistenza o meno dell'indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).

E. 2.4

Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. ALFRED BÜHLER, *Die Prozessarmut*, in Christian Schöbi [ed.], *Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung*, Berna 2001, pag. 189 e segg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)

E. 3

In concreto, la documentazione fiscale prodotta (segnatamente il conteggio provvisorio effettuato dal Comune di Winterthur per l'anno 2016) permette di evidenziare per il richiedente, sposato e con due figlie in età scolastica, un reddito imponibile di fr. 58'400.-- e una sostanza di fr. 162'000.-- (v. act. 1.15). Impiegato attualmente dall'agenzia interinale C. AG – e non senza lavoro e senza reddito come affermato nel ricorso (v. act. 1 pag. 21) –, egli ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di fr. 5'500.--, al quale si aggiunge quello della moglie di fr. 2'500.-- (v. act. 3.1). A fronte di tali entrate, il richiedente dichiara di avere spese mensili per un importo di fr. 5'350.10 così composte: fr. 1'700.-- (“Grundbetrag für verheiratete Paare mit zwei Kinder”), fr. 1'205.-- (affitto appartamento), fr. 165.-- (affitto posteggio auto), fr. 955.-- (cassa malati), fr. 199.55 (“Schulergänzende Kinderbetreuung”), fr. 137.55 (telefono, Internet e TV), fr. 275.-- (leasing auto), fr. 190.65 (assicurazioni auto [Audi A6 e Fiat

- 6 -

Punto]), fr. 522.65 (imposte). Egli non ha debiti (v. act. 3.1 pag. 3), contrariamente a quanto dichiarato dal suo patrocinatore (v. act. 1 pag. 22) e del resto anche il formulario firmato dallo stesso ricorrente presenta divergenze rispetto a quanto sostenuto dal suo patrocinatore, il che ovviamente non facilita gli accertamenti in merito di questo Tribunale, fermo restando che l'onere di cui sopra al consid. 2.4 è a carico del richiedente.

A prescindere da ciò, in presenza di un reddito complessivo mensile netto di fr. 8'000.--, nonché del fatto che il richiedente, oltre a essere proprietario di una casa e di un appartamento in Italia per un valore stimato totale di fr. 79'286.-- (v. act. 1.16), ha dichiarato di disporre di denaro contante per un importo di fr. 15'000.--, al quale si aggiungono fr. 2'000.-- di pertinenza della moglie (v. act.

E. 3.1

pag. 3), alla luce della giurisprudenza sopraccitata lo stato d'indigenza non può essere ammesso, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 28 luglio 2016 un anticipo delle spese presunte di fr. 4'000.--.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.